

L'iniziativa di «Progetti e Concorsi» per la qualità della progettazione

# Concorsi per sbloccare le città: sostegno bipartisan alla legge

Cicolani (Pdl): gare utili per dare forza al mercato dell'architettura, come in Francia – Realacci (Pd): lo sviluppo urbano è alla base dell'identità italiana, dobbiamo ricominciare a produrre bellezza

DI MAURO SALERNO

**O**k bipartisan alla proposta di legge popolare sull'architettura promossa da «Progetti e Concorsi». L'idea di una riforma del codice degli appalti mirata a dare una scossa al fragile mercato dell'architettura italiana, puntando sui concorsi e sulla centralità del progetto, piuttosto che sugli incarichi fiduciari, i curriculum o l'in house trova subito una sponda in Parlamento.

«Condivido l'impostazione – dice **Angelo Maria Cicolani**, senatore Pdl con una lunga esperienza nel campo delle infrastrutture e dei trasporti –. L'idea che per innalzare la qualità media delle nostre costruzioni è necessario passare dai 200 concorsi di architettura che pubblichiamo ogni anno in Italia ai circa 1.500 che vengono banditi ogni anno in Francia era anche alla base del disegno di legge



■ Ermete Realacci, Pd

«Ci sono pezzi interi di città che andrebbero rotti. Altro che Piano casa. Questa sarebbe la sfida delle costruzioni: un piano di rinnovamento tecnologico ed estetico del nostro patrimonio urbano»

che nella passata legislatura avevamo presentato insieme al senatore Luigi Zanda (Pd)».

I capisaldi alla base della proposta di legge popolare – stop alle trattative private, regia al progetto, spazio ai giovani e ai piccoli studi eliminando le barriere di fattura-

to, certezza di passare dall'idea al cantiere – trovano d'accordo anche **Ermete Realacci**, ex presidente di Legambiente, ora deputato del Partito democratico. «Sono d'accordo, direi, tecnicamente perché i concorsi e la necessità di separare il progetto dai lavori rappresentano la strada principale per ridare qualità al nostro costruire e ricominciare a produrre bellezza».

In ballo, non c'è una battaglia corporativa, ma l'idea di

rimettere la città, il patrimonio del paesaggio italiano al centro dell'agenda politica, proprio mentre si pensa di investire sulle costruzioni per ridare fiato all'economia del Paese. I progetti in Italia sono ancora frutto di un mercato grigio fatto in buona parte di incarichi diretti a professionisti di fiducia delle amministrazioni (il 22,4% secondo gli ultimi dati Cresme) o con un confronto basato solo sul prezzo invece che sull'idea (un altro 17,5%). Poi entra in campo il curriculum. Il confronto trasparente tra progetti è un'eccezione e la tendenza non è quella di fare più luce. Lo dimostra bene la scelta di inserire nel decreto Calderoli sulla competitività, in discussione in questi giorni, un emendamento che punta a raddoppiare da 500mila euro a un milione la soglia per l'affidamento dei lavori pubblici a trattativa privata.

Le amministrazioni evitano le gare per paura di perdere il telecomando delle trasformazioni, come ha sottolineato Renzo Piano intervenendo nel dibattito dalle colonne del Sole 24 Ore? «È così – risponde Realacci –. Promuovere una gara non richiede tanta competenza. Richiede concentrarsi sulla richiesta. Come probabilmente possono confermare gli architetti che sono abituati a lavorare all'estero è importante che un'amministrazione sappia definire bene le proprie esigenze». Sul tema, Cicolani mette sul piatto l'idea di un "sistema di qualificazione" delle stazioni appaltanti. «Rispetto a realtà come la Francia, l'Italia è un Paese fatto di piccoli e piccolissimi in cui molto spesso il sindaco è sprovvisto di ogni supporto. Si pone quindi un problema di "qualità" delle stazioni appaltanti a cui si lega anche la qualità architettonica degli interventi che si programmano. Pensiamo al sindaco o al funzionario di una piccola realtà del Sud: si tratta di "canne al vento" rispetto alle pressioni esterne che possiamo immaginare. Dobbiamo tutelare queste realtà evitando loro l'incombenza di





■ Angelo Maria Cicolani, Pdl

Giusto l'obiettivo di passare dai nostri 200 concorsi ai 1.500 che ogni anno si pubblicano in Francia. Ma dobbiamo anche porci il problema della qualificazione delle stazioni appaltanti"

svolgere il ruolo di stazioni appaltanti al di sopra di certi importi».

Ma c'è dell'altro. «La sensazione è che oggi manchi un pensiero forte sul senso dell'opera pubblica e sull'idea di città che vogliamo realizzare». Qualcosa che va oltre la qualità del progetto e che investe direttamente l'idea di città e, più in generale, la competitività del sistema Italia. «Quando vedo che il padiglione italiano all'Expo di Shanghai è il più visitato dopo quello cinese – dice Realacci –, capisco che la strada è quella di mettere quanto più a sistema la nostra identità. Perché in quel padiglione c'era una visione trasversale di quello che il nostro Paese è in grado di offrire, dall'hi-tech del cemento "trasparente" che fa passare la luce ma isola, al made in Italy più "tradizionale" come la Ferrari, dal cibo slow food ai modelli in scala delle nostre bellezze artistiche». Insomma una visione generale del sistema Italia «che non può assolutamente amputarsi della capacità di produrre bellezza». Anche attraverso la trasformazione del territorio in senso contemporaneo. «Ci sono pezzi interi di città che andrebbero rottamati e non solo perché brutti, ma perché insicuri, costruiti male o abbandonati, come ormai ricorda spesso anche il presidente dei costruttori Paolo Buzzetti – conclude l'ex presidente di Legambiente –. Altro che Piano casa. Questa sarebbe la vera sfida delle costruzioni: un grande programma capace di unire l'avanzamento tecnologico con quello estetico. Ma tutto questo, è bene sottolinearlo come fa questa proposta di legge, non può partire senza una nuova stagione dell'architettura». ■

## PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA QUALITÀ DELL'ARCHITETTURA

### Articolo 1 (Finalità)

1. L'architettura è una espressione della cultura e del patrimonio artistico del nostro Paese. La Repubblica promuove e tutela con ogni mezzo la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica come bene di interesse pubblico primario per la salvaguardia e la trasformazione del paesaggio.
2. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la presente legge detta i principi generali di promozione della qualità architettonica. Le Regioni si adeguano a tali principi nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.

### Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni dell'articolo 3 del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, di seguito "Codice").

### Articolo 3 (Modifiche alla Parte II, Capo IV, Sezione I del Codice. Disposizioni in materia di affidamento dei servizi di architettura)

1. All'articolo 91, comma 1 del Codice le parole «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari o superiore a 40mila euro».
2. All'articolo 91 del Codice è aggiunto il seguente comma:  
1-bis. Deroghe alle procedure previste dal comma 1 sono possibili soltanto per ragioni di necessità e urgenza adeguatamente motivate dalla stazione appaltante e autorizzate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici.
3. Il comma 5 dell'articolo 91 del Codice è sostituito dal seguente:  
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Ogni altra modalità di affidamento deve essere motivata e approvata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici. Pena la nullità del bando.
4. All'articolo 91, comma 8 del Codice sono aggiunte infine le seguenti parole: «Eventuali contratti di consulenza o convenzioni relativi a pianificazione, programmazio-

ne, gestione, progettazione di lavori pubblici possono essere attribuiti solo sulla base di un'adeguata motivazione della stazione appaltante e devono essere autorizzati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici».

5. All'articolo 91 è aggiunto infine il seguente comma:  
8-bis. Per la preparazione e la gestione del concorso le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del supporto dei soggetti di cui all'articolo 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) selezionati con le procedure previste dai commi 1 e 2.
6. Il comma 5 dell'articolo 99 del Codice è sostituito dal seguente:

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Nel caso in cui il vincitore del concorso non sia in possesso dei requisiti previsti dal bando può ugualmente ottenere l'incarico associandosi con un soggetto in possesso di tali requisiti, mantenendo il ruolo di capogruppo e responsabile del progetto nei confronti della stazione appaltante.

7. Al comma 2 dell'articolo 101 del Codice sono aggiunte le seguenti parole: «Tali requisiti, indicati nel bando, servono solo a individuare i parametri da rispettare ai fini dell'ottenimento del successivo incarico, ma non valgono come criteri di ammissione al concorso».

8. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 109 del Codice è sostituito dal seguente: «Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. L'incarico è affidato con procedura negoziata senza bando nel caso in cui il corrispettivo per le ulteriori attività di progettazione non sia già stato indicato nel bando di concorso».

### Articolo 4 (Modifiche all'articolo 266 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207. Modalità di svolgimento delle gare)

1. Il comma 5 dell'articolo 266 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento Appalti) è sostituito dal seguente:  
5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:  
- per il criterio a) da 20 a 30;  
- per il criterio b) da 50 a 70;



- per il criterio c) da 5 a 15;
- per il criterio d) da 0 a 5.

#### **Articolo 5 (Incentivi ai privati)**

**1.** Le Regioni possono prevedere normative incentivanti per i soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione per selezionare i progetti di realizzazione delle opere di nuova costruzione. Tra gli incentivi possono figurare bonus volumetrici, sconti sugli oneri urbanizzazione e procedure semplificate per l'ottenimento dei titoli abilitativi.

#### **Articolo 6 (Giovani progettisti)**

**1.** Presso il Ministero dei Beni Culturali è istituito un albo annuale dei giovani architetti, di età inferiore ai 40 anni, vincitori di concorsi di idee o di progettazione. L'attività e il profilo degli studi inseriti nell'albo viene pubblicizzata nel sito internet del Ministero. L'albo è a disposizione dei privati che possono utilizzarlo per organizzare consultazioni di professionisti ad invito.

#### **Articolo 7 (Appalto integrato di progetto e lavori)**

**1.** All'articolo 53 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2 le parole «di cui alle lettere b) e c) del presente comma» sono sostituite da «di cui alla lettera b) del presente comma»;
- la lettera c) del comma 2 è abrogata;
- dopo il comma 2 è inserito il presente comma:
 

2-bis. La fattispecie di contratto prevista alle lettere b) del precedente comma sono possibili soltanto qualora:

  - 1) Riguardino lavori di importo inferiore a 500.000 euro;
  - 2) Riguardino lavori in cui la componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60% del valore dell'opera;
  - 3) Riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
  - 4) Riguardino lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro;
- Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
 

3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettera b) e nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto la stazione appaltante deve indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di compenso degli oneri di progettazione previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.

#### **Articolo 8 (Modifiche all'articolo 90 del Codice. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)**

**1.** All'articolo 90 del Codice sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 1 sono abrogate le lettere a), b) e c);
- Il comma 6 è così sostituito:
 

6. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione sono riservati ai soggetti di cui al comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h). Alle amministrazioni aggiudicatrici competono le attività di cui all'articolo 128.

#### **Articolo 9 (Modifiche all'articolo 128 del Codice. Programmazione dei lavori pubblici)**

**1.** All'articolo 128 del Codice è inserita la seguente modifica:

- al comma 2 dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni opera inserita nel programma triennale le amministrazioni aggiudicatrici predispongono il Documento preliminare alla progettazione».

#### **Articolo 10 (Sanzioni)**

**1.** I funzionari delle amministrazioni che non utilizzano i concorsi come procedura preliminare alla realizzazione dell'opera, come previsto dall'articolo 3, comma 3, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lo 0,5% e l'1% del valore dell'opera. L'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori servizi e forniture verifica il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 3 e commina le relative sanzioni.

**2.** La mancata realizzazione di un progetto selezionato tramite concorso di progettazione configura la fattispecie di danno erariale sanzionabile dalla Corte dei Conti. L'ipotesi di danno erariale si configura anche nel caso in cui l'amministrazione decida di affidare lo sviluppo del progetto a un soggetto diverso dal vincitore del concorso di progettazione

#### **Articolo 11 (Norme finali)**

**1.** Per tutte le fattispecie non regolate dalla presente legge valgono le norme previste dal Dlgs 163/2006 e dal regolamento attuativo.

LETTERE

## Gare, giurie, mercato: i commenti dei lettori

### SPAZIO AI GIOVANI (E AI QUARANTENNI)

**L**a sfida vera di questa iniziativa è la possibilità di operare un cambiamento sulla percezione collettiva e sociale dell'architettura e del ruolo dell'architetto, prendendo consapevolezza che avvalorando il ruolo e la figura si incrementa necessariamente il senso di appartenenza sociale complessivo (allo Stato, alla Repubblica...).

In questo alveo sembra utile sviscerare con maggiore chiarezza il ruolo degli attori messi in campo. In sintesi i ruoli operativi e garanti della legge sono sostanzialmente 3: il consulente, l'esperto e il giovane progettista.

Questa conformazione apre con insistenza ad alcune riflessioni che ci piace condividere sul ruolo che oggi la generazione a cavallo tra i 40 e i 50 anni viene a ricoprire.

Una generazione che sembra oggi in bilico tra annientamento e rassegnazione. Una generazione troppo avanti per godere dei privilegi messi in campo per il «giovane progettista» (sotto i 40 anni), troppo indietro per aderire alla categoria del «consulente» per le amministrazioni di conseguenza impreparata a ricoprire il ruolo di grande responsabilità rappresenta-

to dalla figura dell'«esperto».

Allora, qui nell'alveo del dibattito disciplinare e tecnico, ma poi anche nel più ampio orizzonte collettivo e nazionale la domanda da porsi è: c'è l'intenzione di promuovere il patrimonio intellettuale e applicativo incarnato dalla generazione di mezzo? Attenzione dunque a trascurare questo aspetto a favore di un giovanilismo eccessivo, quel «largo ai giovani» che rischia di dare un'ulteriore «sportellata» a esperienze e ricerche che andrebbero premiate quantomeno per la perseveranza, la motivazione e il coraggio.

Bene il consulente esperto che da quel che si legge sembra essere una figura in grado di garantire la tanto invocata qualità. Bene, ma quali sono le modalità di selezioni dei consulenti? Cerchiamo di non rendere i consulenti gli ennesimi accentratrici di potere e potentati. Si pensi che la qualità non la garantisce Renzo Piano, ma un numero alto e diffuso di personalità eterogenee accomunate dalla passione per la ricerca e il lavoro culturale. Per trovarle non basta molto: solo tra coloro – a puro titolo d'esempio – che gravitano intorno alle facoltà di Architettura – trainandole da anni senza prospettive di riconoscimenti ufficiali o meritocratici – si potrebbe redigere un cospicuo albo di consulenti o esperti.

**Carlo Prati**  
(Cacp Studio)

### BASTA GARE AL MASSIMO RIBASSO

**O**ttima l'iniziativa e il risultato. Vorrei offrire il mio apprezzamento. Mi sembra significativa la linea guida a cui fa riferimento l'articolo 4. Conosciamo tristemente gli esiti delle gare vinte grazie al massimo ribasso.

**Cristina Donati**  
(Cspe Studio)

### SERVE UN RIORDINO PIÙ ORGANICO

**G**iuusto guardare al modello francese dal modo di presentare le gare con bandi chiari e standard per tutti, il tutto nella semplicità di un sistema che vede l'architettura protagonista. L'impostazione proposta pur condivisibile appare un po' troppo una correzione dell'esistente e non una sua ridefinizione organica. Credo andrebbe fatto un lavoro più profondo di revisione comunque complimenti per lo sforzo... spero la legge sia accolta.

**Camillo Botticini**  
(Abda architetti)

### STOP AI CONCORSI «PROMOZIONALI»

**C**ondivido la sostanza dell'iniziativa e mi congratulo, riservandomi una lettura più attenta sul giornale. In proposito mi chiedo: sono sufficienti queste norme per evitare che si bandiscano la pleora di concorsi «pubblicitari» e «promozionali», privi di budget, per opere che non verranno mai realizzate?

### Elio Piroddi PAESAGGIO DISTRUTTO NON CI SONO SCUSE

**A**mate l'architettura scriveva Gio Ponti sul finire degli anni Cinquanta del Novecento, e noi, anche senza Ponti, amiamo – paradossalmente – sia l'architettura che la natura, e ci ferisce vedere come è stato trasformato il paesaggio italiano a partire dal secondo dopoguerra, in maniera sempre più diffusa, senza soluzione di continuità, sino ai nostri giorni.

Sulla formazione non ci sono più scuse; fino a qualche anno fa, soprattutto in

provincia, la colpa delle brutte case veniva sovente attribuita ai geometri; gli architetti erano pochi, adesso no. Il numero degli architetti italiani cresce di anno in anno: a Torino negli ultimi quindici anni gli iscritti all'Ordine sono più che raddoppiati ma l'architettura non ne ha purtroppo giovato. Come per i cosiddetti interventi di riqualificazione, che sono in sostanza operazioni di riquantificazione.

Ma chi forma gli architetti? Le scuole di architettura sono proliferate ma la qualità si è ridotta. Nelle università non tutti i figli, i coniugi, le amanti/gli amanti, i lacchè dei professori sono bravi, amano e comprendono veramente l'architettura: cosa possono insegnare?

Anche gli studenti hanno molte colpe; si sono appiattiti verso il basso, privilegiando forme di insegnamento tranquille, liceali, condividendo (credendo di combatterli) gli ideali delle baronie, difendendo lo status quo, il vecchio rispetto al nuovo.



Sul fronte professionale, con il pretesto del libero mercato, gli attuali disposti legislativi mettono in difficoltà gli studi di architettura, consentendo ribassi senza limite sulle parcelle. Questo non ha senso. La qualità va pagata al giusto prezzo.

Gli architetti devono altresì poter rimanere indipendenti, sia dalle imprese che dai committenti, e devono essere in grado di concorrere alle gare o ai concorsi al di là del loro curriculum (che se giovani non possono di fatto avere): la nuova architettura non si deve fondare sul passato (professionale dell'architetto).

Infine, evviva i concorsi! In Italia vi è però una serie di pregiudizi da sconfiggere: ci fidiamo dei giurati, della loro onestà e competenza?; siamo disposti - con umiltà - a sottoporci a giudizi qualitativi? In un Paese dove ognuno si ritiene portatore della verità e la raccomandazione e il malaffare sono un cancro maligno estesissimo, ciò è molto impegnativo, ma non ci sono alternative.

In conclusione, amiamo l'architettura e i concorsi di architettura, anonimi, aperti a tutte le generazioni, senza il peso del passato, fiduciosi nel giudizio onesto e qualificato delle giurie (e avviamo piani di demolizione e/o sostituzione al posto di quelli di espansione).

**Luca Moretto**

### **BENE, STIAMO FUORI DALLE LOBBY**

**F**inalmente una proposta di legge sull'architettura fuori dalle logiche delle lobby universitarie, dei tecnici interni alla pubblica amministrazione e dei vari Consigli nazionali di architetti e ingegneri! Sono vent'anni che come associazione sosteniamo le stesse identiche cose.

**Elio Caprì**  
(Presidente Assoarching Sicilia)

### **TRE ARGOMENTI PER IL DIBATTITO**

**C**ondivido le linee guida della proposta:

1) mette al centro la procedura dei concorsi; su questo aspetto però va affrontata la questione delle commissioni giudicatrici che troppe volte non sono garanzia di scelte ponderate. Forse è opportuna l'introduzione di un membro individuato dall'Ordine professionale, ovvero figura con i medesimi requisiti, che in qualche modo possa costituire elemento terzo nella valutazione;

2) il fatturato è sempre stato motivo di «concorrenza sleale» nel senso che, a differenza delle imprese costruttrici, gli studi professionali medi e medio grandi «la fanno da padrone»;

3) vincolo sulla prosecuzione progettuale. Altro tema assai dibattuto ma che investe, a mio avviso, non tanto i funzionari quanto le amministrazioni locali. A prescindere dalle attuali disposizioni che come è noto fanno distinzione tra i concorsi di progettazione da quelli di idee, è indubbiamente in capo all'amministrazione la responsabilità di interrompere la continuità dell'incarico e quindi approfondire questo aspetto anche se è indubbio il fatto che, una volta inserito nella programmazione anche triennale, vi sia un'obbligazione politica e anche procedurale per la prosecuzione dell'intervento.

Mi compiaccio dell'iniziativa e mi aspetto che vi sia un prosieguo supportato dalle vostre capacità.

**Giuseppe Caimmi**